# Allegato A)

# CAPITOLATO D’APPALTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA

**Lotto 1: CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA DI VIA G. D’ANNUNZIO (CIG: 8881061362)**

**Art.1**

**(Oggetto dell’appalto)**

Il presente affidamento ha per oggetto la gestione, manutenzione e custodia del campo sportivo in erba sintetica di Via G. D’Annunzio comprensivo dell’area adiacente la struttura (come da planimetria in allegato). Detto impianto viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e di cui l’aggiudicatario dichiara espressamente di averne preso conoscenza. Per la consegna sarà redatto, congiuntamente dalle parti, apposito verbale di consistenza.

**Art.2**

**(Finalità dell’affidamento)**

Scopo dell’affidamento è provvedere alla gestione, manutenzione e custodia del predetto impianto al fine di preservarlo dal naturale deterioramento e per mantenerlo in buono stato di funzionamento, prolungandone la vita utile.

Rappresenta ulteriore scopo il perseguimento delle finalità sportive e sociali cui l’impianto è destinato e che l’affidatario si prefigge di raggiungere.

L’affidamento della gestione dell’impianto sportivo in erba artificiale di Via G. D’Annunzio si ispira ai seguenti principi:

- Valorizzazione della pratica sportiva

Finalità dell’affidamento è la valorizzazione dell’impianto come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale per il benessere psicofisico. A tale scopo l’utilizzazione dell’impianto dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni ricreative e per il tempo libero complementari, che andranno preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale. La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto;

- Qualificazione del personale

Il gestore, nell’espletamento del servizio, dovrà assicurare l’impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti di tutte le tipologie di utenti, fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni;

- Tutela del bene pubblico

L’utenza dovrà essere sensibilizzata ad un uso rispettoso degli ambienti ed all’uso parsimonioso delle risorse energetiche;

- Qualità del servizio

Dovrà essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell’organizzazione, la qualità del servizio, osservando i seguenti fattori: celerità, semplificazione delle procedure, trasparenza, obiettività ed equità;

- Tutela della salute degli utenti

Dovranno essere rispettate in toto le disposizioni normative, nazionali e regionali, vigenti a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19 in merito all’organizzazione e la gestione di strutture sportive.

**Art.3**

**(Uso dell’impianto)**

L’affidatario dovrà utilizzare e far utilizzare l’impianto in modo corretto, usando la diligenza del “buon padre di famiglia”.

Il gestore dell’impianto dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e d’igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’impianto in oggetto.

**Art.4**

**(Durata e corrispettivo)**

Il contratto avrà la durata di 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 24 mesi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art.106, comma 11, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. In tal caso l’affidatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

In caso di passaggio di gestione ad altro appaltatore alla scadenza naturale, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, l’affidatario dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne dei servizi, assicurando la continuità degli stessi. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, l’Amministrazione Comunale si riserva di trattenere a titolo di penale la garanzia definitiva, fatta salva la richiesta di ulteriori danni.

Il corrispettivo per il citato servizio verrà pagato in rate mensili posticipate a seguito di emissione di idoneo documento giustificativo di spesa, a seguito delle verifiche effettuate in ordine alla corretta gestione dell’impianto e del servizio e previa presentazione di una breve relazione mensile sull’attività svolta.

Le fatture, intestate al Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato previsto dal D.M. 03/04/2013 n.55 e riportare oltre al Codice Unico Ufficio, gli estremi degli atti di affidamento comunicati ovvero C.I.G., numero di determinazione d’impegno spesa e numero di impegno spesa.

Il Comune, in relazione alla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell’appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all’aggiudicatario qualora siano state contestate inadempienze sino a quando lo stesso non si adegui agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

In caso di irregolarità contributiva i termini di pagamento di 30 giorni saranno sospesi in attesa di verifica ai sensi della vigente normativa.

In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute dall’affidatario al personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento attiverà gli interventi sostitutivi prescritti dalla normativa vigente.

**Art.5**

**(Obblighi del soggetto gestore)**

Al gestore spetta:

1. l’apertura e la chiusura, la custodia e la predisposizione dell’impianto in modo idoneo a rendere possibile lo svolgimento delle attività e la sorveglianza dell’intero complesso per tutto l’orario di funzionamento dello stesso;

2. la custodia delle chiavi della struttura, degli spogliatoi, dei singoli impianti e delle relative attrezzature;

3. la vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all’interno degli impianti e controllo del corretto uso da parte degli utilizzatori;

4. la pulizia giornaliera di tutti i locali dell’impianto, e delle aree scoperte di pertinenza in modo tale da consentire l’uso costante dei medesimi in un idoneo stato d’igiene e decoro. A tal fine si precisa che per pulizia si intende:

- la spazzatura ed il lavaggio delle superfici pavimentate, la pulizia di servizi igienici e docce, affinché siano sempre in perfetto stato all’utilizzo;

- la pulizia accurata e la disinfezione giornaliera dei servizi igienici compreso rubinetterie, sanitari, pavimenti, rivestimenti, specchi ecc. con liquido disinfettante ad alto potere germicida/battericida con effetti duraturi nel tempo;

- la fornitura di disinfettanti germicidi per la sanificazione delle mani;

- la pulizia ed il lavaggio delle superfici vetrate, affinché siano sempre in perfetto stato;

- la raccolta dei rifiuti nei locali e nelle aree di pertinenza ed il loro smaltimento nel rispetto delle disposizioni comunali impartite;

- la cura, l’ordine e la pulizia dei locali adibiti a deposito di macchinari, attrezzature, materiali e prodotti per le pulizie;

- la pulizia della tribuna;

- la fornitura dei prodotti di consumo relativi alle pulizie e alle attività garantite dall’affidatario,

5. la manutenzione ordinaria ovvero interventi di piccola manutenzione all’interno dei locali spogliatoio, gli interventi di manutenzione del verde (irrigazione, semina, manutenzione e taglio dell’erba), la tinteggiatura dei locali adibiti a spogliatoi e delle altre stanze;

6. l’ispezione e la pulizia periodica delle caditoie, dei canali, dei fossati e dei pozzetti di drenaggio delle linee elettriche e di irrigazione;

7. le opere di giardinaggio, compresa la tosatura di piante siepose, il decespugliamento, la raccolta dei rami e del fogliame, la messa a dimora di piante e fiori forniti dall’Amministrazione comunale, trattamenti antiparassitari, etc.;

8. la raccolta, l’asportazione e lo smaltimento, nei modi e forme di legge, di tutti i materiali di rifiuto presenti all’interno degli impianti;

9. la manutenzione degli impianti elettrici, di riscaldamento, idrici e delle attrezzature di servizio comunque esistenti all’interno degli impianti (nella presente voce rientrano, altresì, a carico dell’affidatario del servizio, il quale dovrà provvedere a proprie speseall’acquisto edalla sostituzione di lampade, interruttori, rubinetteria varia, portalampade, serrature e comunque alla fornitura di tutto il materiale di immediato consumo o facilmente soggetto a guasti o rotture);

10. l’attività di informazione e promozione del servizio di prenotazione degli impianti sia mediante canali tradizionali sia mediante canali web;

11. altri servizi aggiuntivi o migliorativi oggetto di attribuzione di punteggio nell’offerta tecnica presentata;

Il gestore dell’impianto deve:

a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;

b) concedere libero e gratuito accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno organizzate dal Comune;

c) garantire l’uso pluralistico degli impianti, particolarmente per le fasce d’uso rivolte alle categorie di utenti che il Comune potrà indicare (bambini, anziani, piccole società sportive, etc.);

d) praticare le quote agevolate per quegli utenti che il Comune potrà indicare;

e) consentire l’uso quotidiano e gratuito delle strutture sportive ricreative, degli spazi verdi, da parte del Comune e delle scuole, secondo tempi e modi che verranno concordati fra le parti interessate;

f) mettere a disposizione gli impianti per campionati ufficiali, per manifestazioni a carattere locale e nazionale, secondo accordi e programmi assunti d’intesa tra le parti. A tal fine ogni anno, dopo la pubblicazione dei calendari dei campionati stabiliti dalle Federazioni, il Comune sentite le società calcistiche locali interessate, stabilisce con l’affidatario del servizio il calendario di utilizzo degli impianti;

g) concedere l’uso e l’accesso agli impianti al pubblico, nei giorni liberi dalle iniziative suddette, con pagamento delle relative tariffe che verranno fissate annualmente dal Comune con provvedimento consiliare relativamente all’uso degli impianti sportivi;

h) garantire l’istituzione di un idoneo servizio di Info point/Segreteria per le informazioni, prenotazioni ed ogni altra necessità da parte degli utenti degli impianti, da attivare anche con tutti i servizi di messaggistica e social media; l’affidataria rende noti all’esterno e comunica all’Amministrazione Comunale gli orari di funzionamento e qualsiasi variazione in merito;

Sono, pertanto, a carico del gestore:

1. osservazione scrupolosa delle norme igienico-sanitarie ed in particolare delle disposizioni normative, nazionali e regionali, vigenti a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19;

2. osservanza delle norme previdenziali, assistenziali ed infortunistiche in base alla normativa vigente;

3. comunicazione di ogni incidente alle autorità competenti;

4. le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia degli impianti, ivi compresa le aree circostanti i campi di gioco, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra l’affidatario del servizio ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall’art.1676 C.C.;

Il gestore dell’impianto si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l’impianto sempre in perfetto stato di funzionalità.

Il gestore organizzerà i servizi di cui sopra in modo autonomo e con le modalità che ritiene opportuno e conveniente. Il Comune si riserva la facoltà di stabilire l’esecuzione di determinati lavori o servizi entro un congruo termine perentorio che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze collegate al buono e corretto funzionamento del servizio, senza che per questo il gestore possa accampare diritti, pretese, rimborsi o indennizzi di sorta.

È a carico del gestore, per quanto riguarda il terreno di gioco, la pettinatura almeno una volta al mese del manto in erba sintetica. Al gestore spetta l’annaffiatura del terreno per mantenere la superficie priva di polvere, onde evitare l’accumulo di sporcizia da inquinamento, con modalità e tempi tali da garantire la perfetta tenuta del manto erboso.

L’affidatario della gestione ha l’obbligo di prendere in consegna la struttura sportiva nello stato di fatto in cui si presenta ed attivare tutti i servizi contemplati dal presente capitolato di gara e dai relativi allegati con la redazione di apposito verbale di consistenza.

**Art.6**

**(Modifiche dell’impianto)**

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell’impianto oggetto del presente affidamento, senza specifica autorizzazione formale del Comune.

Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell’impianto, l’affidatario dovrà acquisirle a sua cura e spese.

Ogni opera o impianto, stabilmente costruito o infisso al suolo e realizzato senza la preventiva autorizzazione ai sensi del presente articolo, resterà al termine del rapporto acquisito alla proprietà comunale senza compenso alcuno per l’aggiudicatario. È fatta salva la facoltà del Comune di disporre l’immediata demolizione a spese e cura dell’aggiudicatario.

**Art.7**

**(Attività di ristoro e commerciali)**

È consentito all’aggiudicatario installare distributori automatici per la vendita e/o somministrazione di bibite, merendine, etc., previa autorizzazione del Comune, ferma restando l’acquisizione da parte del soggetto gestore di ogni eventuale autorizzazione e/o certificazione necessaria, compatibilmente con la struttura degli impianti e nel rispetto della finalità istituzionale degli stessi. La gestione potrà avvenire direttamente o attraverso concessione a terzi, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

# Art.8

# (Personale)

L’aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza previdenza e disciplina infortunistica, tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e delle malattie professionali assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

# A seguito dell’emergenza epidemiologica Covid 19 si richiede all’affidatario il rispetto delle disposizioni normative, nazionali e regionali, vigenti, nonché la definizione di un protocollo di sicurezza anticontagioCovid 19 per l’espletamento del servizio in oggetto, con oneri a carico della ditta aggiudicataria, che dovrà essere allegato al contratto.

L’aggiudicatario è obbligato, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, qualora ne abbia, nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti da ogni C.C.N.L. applicabile, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento del servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Eventuali risarcimenti nei confronti dei lavoratori dipendenti derivanti da inadempienza al C.C.N.L. e/o da infortuni rimangono a carico della ditta affidataria. La stessa è obbligata a comunicare al Comune di Sant’Egidio alla Vibrata entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione i nominativi e la relativa documentazione del personale che si intende assumere per l’espletamento del servizio.

L’appaltatore ha l’obbligo di assicurare sempre un regolare funzionamento di tutti i servizi, tenendo costantemente adibito ad essi personale idoneo per numero e qualifica; deve garantire l’effettuazione del servizio indipendente da ferie, malattia, infortuni o altro. A questo proposito, qualora la carenza o l’indisponibilità temporanea di personale non permettano il normale espletamento dei servizi, deve essere cura dell’appaltatore provvedere immediatamente con altro personale dipendente o assunto a termine, senza alcun onere per l’Amministrazione aggiudicatrice. Il personale dovrà essere fornito di cartellino nominale di riconoscimento.

**Art.9**

**(Oneri a carico del Comune)**

Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche all’impianto.

Per manutenzioni straordinarie s’intendono tutte quelle che non sono contenute nell’elenco delle ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all’uso; altresì, sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.

Il Comune provvede a mantenere a norma tutte le strutture e l’impianto sportivo oggetto del servizio, in base alla normativa vigente e nei termini di legge in vigore.

L’aggiudicatario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti alle strutture ed all’impianto sportivo, che l’Amministrazione Comunale intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. Qualora peraltro dall’esecuzione dei lavori medesimi consegua forzatamente una sospensione totale della gestione per un periodo superiore a giorni 30 (trenta) potrà essere concordato tra le parti un recupero del periodo di inattività.

I tempi di intervento devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all’adeguamento, sicurezza ed alla igienicità dell’impianto e degli edifici che impongano l’intervento immediato) con un anticipo di almeno 2 (due) mesi e concordati con l’appaltatore nel rispetto della programmazione dell’attività del medesimo.

Sono inoltre, a carico del Comune, tutte le spese relative alle utenze: fornitura idrica, fornitura di energia elettrica e fornitura di gas.

# Art.10

# (Programmazione delle attività sportive e ricreative)

La programmazione delle attività sportive e ricreative dell’impianto sportivo in erba sintetica di Sant’Egidio alla Vibrata deve contemperare le esigenze delle società e associazioni sportive locali e non locali che ne facciano richiesta, tenendo conto del fatto che l’orario di funzionamento dell’impianto sportivo è fissato dall’Amministrazione Comunale tra le ore 14:00 e le ore 22.00 di ciascun giorno della settimana, da lunedì alla domenica.

Al momento dell’affidamento, il Comune comunica all’affidatario il piano di utilizzo per la stagione sportiva immediatamente successiva da parte di società ed associazioni locali che ne abbiano regolarmente fatto richiesta entro il 15 maggio, ad esclusione di quelle attività dipendenti da passaggi di categoria che, alla data del 15 maggio, siano ancora in corso di definizione in quanto in attesa di convalide da parte delle Federazioni. Per tali attività il Comune trasmette la relativa programmazione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui i calendari predetti siano stati resi ufficiali, così da consentire al gestore dell’impianto di programmare la stagione sportiva per i privati o per le società non aventi sede sul territorio santegidiese.

# Art.11

# (Utilizzo dell’impianto da parte dell’Amministrazione Comunale)

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di utilizzare l’impianto sportivo per attività e/o manifestazioni patrocinate dalla stessa ogni qualvolta lo riterrà opportuno per iniziative promosse o patrocinate mediante un preavviso all’aggiudicatario del servizio di almeno 7 (sette) giorni dalla data o dalle date previste per l’utilizzo garantendone la riconsegna nello stesso ordine in cui li ha ricevuti e salvaguardando al massimo il Calendario sportivo delle Società sportive.

**Art.12**

**(Utilizzo dell’impianto sportivo in orario scolastico da parte degli Istituto Scolastici)**

L’utilizzo dell’impianto da parte degli Istituti Scolastici, per lo svolgimento di attività didattica e di educazione fisica/motoria, attività sportiva scolastica a carattere agonistico, manifestazioni sportive organizzate e curate dalle scuole di ogni ordine e grado, sarà riservato gratuitamente, durante l’anno scolastico, nell’orario mattutino di apertura. Gli Istituti Scolastici comunali, provvedono a fare dettagliata richiesta al Comune con congruo anticipo, almeno 7 (sette) giorni prima, al fine di consentire all’Impresa affidataria la programmazione delle attività e la predisposizione delle strutture sportive.

# Art.13

# (Responsabile dell’appalto)

All’atto dell’avvio dell’affidamento, l’appaltatore comunica all’Amministrazione aggiudicatrice il nominativo del Responsabile dell’appalto, referente unico per tutta la durata del contratto della totalità dei servizi da erogare. Tale figura dovrà avere competenze gestionali e organizzative e autonomia decisionale sulla gestione del servizio, assolverà a funzioni di interfaccia per tutti gli aspetti operativi dell’organizzazione del servizio sul territorio, della gestione quotidiana del personale, di partecipazione alle fasi di programmazione e di verifica del servizio.

Per poter garantire l’assolvimento del ruolo prescritto il responsabile dell’appalto dovrà essere reperibile telefonicamente durante lo svolgimento del servizio e comunque in tutto l’arco orario di apertura dell’impianto. Il nominativo, la sede operativa e il numero telefonico di reperibilità dovranno essere comunicati all’Ufficio comunale competente almeno cinque giorni prima dell’inizio del servizio. Tutte le comunicazioni circa l’ordinaria gestione interverranno tra detto referente e la stazione appaltante.

# Art.14

# (Controlli sul servizio)

Le prestazioni svolte dall’aggiudicatario saranno sottoposte alla verifica e al controllo da parte dell’Ente, al fine di assicurare la buona esecuzione del servizio appaltato. Pertanto il Funzionario del Settore competente, nell’esercizio della propria attività di vigilanza, potrà impartire qualsiasi disposizione di controllo attinente al servizio offerto dal presente appalto.

# Art.15

# (Coperture assicurative)

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo dell’appaltatore e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. L’appaltatore stesso assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell’espletamento dell’attività richiesta dal presente capitolato.

A tale scopo, l’affidatario è tenuta a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.), anche per dolo e/o colpa grave, nella quale esplicitamente sia indicato che l’Amministrazione Comunale debba essere considerata “terzi” a tutti gli effetti e presentarla alla stazione appaltante con l’espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e per anno assicurativo, a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per danni a persona, cose e/o animali.

Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio dell’appaltatore.

La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.

Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a euro 2.000.000,00 per ogni “dipendente” infortunato.

L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L’appaltatore deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:

a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni correlati all’uso degli impianti;

b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore o di terzi, escluso il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, che si trovano nell’ambito della struttura comunale ingestione.

Nella polizza “Incendio e altri eventi” deve essere inclusa la clausola di “rinuncia” da parte dell’assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata.

Le polizze, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal gestore al Comune prima della stipulazione del contratto, e comunque prima dell’avvio del servizio. Tali polizze dovranno coprire l’intero periodo del servizio: scoperti e franchigie sono a carico del gestore. Qualora le polizze, a seguito di verifiche d’ufficio, non dovessero risultare adeguate all’attività oggetto dell’appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, la ditta aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale.

# Art.16

# (Pubblicità)

Il gestore è autorizzato ad effettuare in forma sonora la pubblicità commerciale all’interno dell’impianto oggetto dell’affidamento, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti; è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Resta a carico dell’affidatario il pagamento in favore del Comune delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

È data facoltà all’affidatario di sub-affidare l’esercizio della pubblicità commerciale.

Il sub-affidatario e l’affidatario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio.

Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, con sede legale a Sant’Egidio alla Vibrata, possono apporre, all’interno dell’impianto sportivo, striscioni, pannelli o affissi di altro genere con finalità pubblicitarie, nel corso di manifestazioni sportive dilettantistiche che le riguardano (gare, etc.) o di propria iniziativa.

Le pubblicità esposte non dovranno contenere messaggi rivolti a favorire il consumo di alcool e tabacco.

Il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di antincendio e di sicurezza e, comunque, tutte le norme applicabili e compatibili con la natura degli impianti sportivi. Dovrà altresì essere non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori.

Il gestore sarà responsabile delle verifiche in merito alla sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata assumendosi ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che potranno derivarne a terzi e lasciando indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

La posa del materiale è consentita per tutta la stagione agonistica.

Ai sensi dell’art.90, comma 11-bis, L. n.289/2002 (Legge Finanziaria 2003) e dell’art.1, comma 128, della L. n.266/2005 (Legge Finanziaria 2006) tale pubblicità effettuata - con le modalità di cui sopra dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, con sede legale a Sant’Egidio alla Vibrata - è esente dall’imposta sulla pubblicità di cui al Capo I del D. Lgs. n.507/1993.

# Art.17

# (Tutela dei dati personali)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/67 l’affidatario è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali, che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti al presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.

L’affidatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/67 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.

L’affidatari assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi.

L’Amministrazione ed il gestore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

# Art.18

# (Sicurezza)

Sono a carico dell’affidatario del servizio gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. L’aggiudicataria dovrà inoltre comunicare all’Amministrazione Comunale, all’inizio del servizio e per ogni successiva variazione:

a. nome e qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

b. nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza nominato dai lavoratori;

c. indicazione del Medico competente e agli addetti alle gestioni emergenze antincendio e primo soccorso ai sensi dell’art.17 del D. Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni;

d. dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei al lavoro;

e. dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l’esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati e che gli stessi lavoratori possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli.

# Così come indicato all’art.8 si richiede che, a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid 19, l’appaltatore rispetti in toto le disposizioni normative, nazionali e regionali, vigenti, nonché definisca il protocollo di sicurezza anticontagioCovid 19 per l’espletamento del servizio in oggetto, con oneri a proprio carico, che dovrà essere allegato al contratto.

**Art.19**

**(Penali)**

L’Amministrazione Comunale applicherà una penale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni irregolare esecuzione del servizio. Resta inteso il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno ed ogni altra conseguenza in relazione all’inadempimento. L’inadempimento sarà contestato attraverso comunicazione formale all’appaltatore con richiesta dei motivi giustificativi della mancata prestazione. Tali giustificazioni dovranno pervenire all’Ente entro 5 (cinque) giorni dalla data di contestazione, trascorsi i quali l’inadempimento darà luogo all’applicazione della penalità. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell’aggiudicatario, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

Ogni inadempimento dell’appaltatore a qualunque obbligo previsto nel presente capitolato è contestato per iscritto con l’assegnazione di congruo termine, non inferiore a 7 (sette) giorni, per presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni.

Si elencano le seguenti inadempienze a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti;

- mancata attuazione o carenza della pulizia dei locali;

- mancato rispetto della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria.

L’applicazione della sanzione non impedisce la richiesta di risarcibilità di eventuali danni ulteriori**.**

# Art.20

# (Risoluzione e recesso del contratto)

Ai sensi dell’art.108, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. è prevista la facoltà di risolvere il contratto qualora:

- il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art.106 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

- con riferimento alle modifiche in caso di servizi supplementari od a seguito di eventi imprevisti qualora venga superata la soglia del 50% del valore originario del contratto;

- in caso di modifiche non sostanziali che superino l’importo del 15% stabilito dal presente capitolato;

- in caso di modifiche, anche sostanziali ma che non mutino la natura generale del contatto, qualora vengano superate le soglie comunitarie ed il 10% del valore originario dell’appalto;

- l’aggiudicatario si trovi, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’art.80, comma 1, del medesimo Decreto, ad eccezione delle ipotesi di cui ai commi successivi che costituiscono risoluzione di diritto;

- l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in un procedimento ai sensi dell’art.258 TFUE.

Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall’art.21-nonies della L. n.241/1990.

Ai sensi dell’art.108, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

Al verificarsi delle ipotesi di cui all’art.108, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. il contratto è risolto di diritto con effetto immediato.

Ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- cessione in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposte persone, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;

- mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;

- gravi e ripetute violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari in materia di lavoro sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene;

- nel caso di comportamento scorretto o lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità degli utenti del servizio;

- nel caso di insufficienze, violazioni totali o parziali delle condizioni e degli obblighi contenuti nel capitolato che rivestano gravità tali da compromettere la funzionalità del servizio, quale il non espletamento del servizio perpetrato per più di 3 (tre) giorni (compresi i giorni feriali).

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui all’art.1453 Codice Civile.

Il Responsabile del Procedimento quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

L’Amministrazione avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l’esecuzione parziale o totale del servizio, addebitando i relativi costi all’aggiudicatario stesso. Il responsabile unico del procedimento comunica all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione del contratto:

* l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato dalle penali e della spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi;
* incorre nella perdita della cauzione definitiva, che resta incamerata dal Comune, salvo l’ulteriore risarcimento del danno;
* è comunque tenuto a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio fino al subentro del nuovo gestore.

L’aggiudicatario riconosce al Comune il diritto di esperire azioni per il risarcimento dei danni causati dall’anticipata e forzata risoluzione del contratto.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni cagionati all’Amministrazione e a terzi in dipendenza dell’inadempimento.

L’Amministrazione Comunale ha diritto, a proprio insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria tramite PEC.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Amministrazione Comunale, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima Amministrazione Comunale.

In caso di recesso dell’Amministrazione Comunale la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

**Art.21**

**(Sospensione contratto per cause di forza maggiore)**

Per qualsiasi sospensione del contratto per cause di forza maggiore (epidemie, terremoti, alluvioni, etc.), previa redazione di apposito verbale, verrà riconosciuto all’appaltatore, considerate le particolari caratteristiche dell’impianto in erba sintetica, il 25% dell’importo mensile dovuto, più I.V.A..

# Art.22

# (Controversie contrattuali)

Tutte le controversie inerenti all’esecuzione del servizio in oggetto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Teramo.

**Art.23**

**(Disposizioni generali e finali)**

Per quanto non regolamentato dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.

Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che l’appaltatore ed a terzi potessero derivare dal presente capitolato.

Il contratto verrà registrato solo in caso d’uso e le relative spese saranno a carico dell’appaltatore.

# Lotto 2: AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITA’ PAOLANTONIO (CIG: 88810699FA)

**Art.1**

**(Oggetto dell’appalto)**

Il presente affidamento ha ad oggetto il servizio di gestione, custodia e manutenzione dell’impianto sportivo sito in Frazione Paolantonio, compreso lo spogliatoio.

In particolare la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dell’impianto tramite:

- pulizia di tutte le superfici pavimentate, sia quelle scoperte che quelle dei locali di servizio (spogliatoi ed altri locali siti all’interno dell’impianto), con liquido disinfettante ad alto potere germicida/battericida con effetti duraturi nel tempo;

- ispezione e pulizia periodica delle caditoie, dei canali, dei fossati e dei pozzetti di drenaggio;

- opere di giardinaggio, compresa la potatura di piante arbustive e siepose, il decespugliamento e la raccolta di rami e fogliame;

- raccolta, esportazione e smaltimento, nei modi e nelle forme dovute, di tutti i materiali di rifiuto;

- manutenzione dell’impianto idrico e delle attrezzature dì servizio comunque esistenti all’interno dell’impianto, avendo cura di sostituire a proprie spese il materiale di consumo o facilmente soggetto a guasti o rotture;

ed alla manutenzione del campo di gioco tramite:

- pulitura delle fibre, in erba sintetica, della superficie;

- asportazione della sabbia precedentemente distribuita sulla superficie;

- periodica distribuzione della sabbia sulla superficie;

- ogni attività volta ad evitare l’indurimento della sabbia e la formazione di muschio sulla superficie.

Il servizio comprende anche la manutenzione ordinaria del parco adiacente ovvero taglio della siepe e dell’erba e raccolta fogliame.

Il servizio di custodia dell’impianto dovrà svolgersi dalle ore 14:30 alle ore 22:30 dal lunedì al sabato, escluso la domenica ed i giorni festivi.

Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le attrezzature ed i prodotti necessari per il normale svolgimento delle attività sopra elencate ad eccezione:

- della sabbia a granulometria controllata, che sarà fornita dal Comune in base alle esigenze effettive;

- delle utenze (gas, acqua, energia elettrica) che saranno anch’esse a carico del Comune.

In occasione dello svolgimento di tornei e manifestazioni, il Comune si impegna ad avvisare preventivamente la ditta aggiudicataria al fine di programmare ed agevolare in particolare le attività di manutenzione dell’impianto.

**Art.2**

**(Termine e durata)**

Il contratto avrà la durata di 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 24 mesi.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di determinare la proroga della convenzione per il tempo strettamente necessario per dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente/appaltatore/affidatario e del conseguente passaggio gestionale.

La proroga del contratto è disposta dall’Amministrazione Comunale senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La proroga costituisce estensione temporale limitata della convenzione e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nella medesima.

**Art.3**

**(Corrispettivo mensile - fatturazione - pagamenti)**

Il corrispettivo per il citato servizio verrà pagato in rate mensili posticipate a seguito di emissione di idoneo documento giustificativo di spesa, a seguito delle verifiche effettuate in ordine alla corretta gestione dell’impianto e del servizio e previa presentazione di una breve relazione mensile sull’attività svolta.

Le fatture, intestate al Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato previsto dal D.M. 03/04/2013 n.55 e riportare oltre al Codice Unico Ufficio, gli estremi degli atti di affidamento comunicati ovvero C.I.G., numero di determinazione d’impegno spesa e numero di impegno spesa.

Il Comune, in relazione alla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell’appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all’aggiudicatario qualora siano state contestate inadempienze sino a quando lo stesso non si adegui agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

In caso di irregolarità contributiva i termini di pagamento di 30 giorni saranno sospesi in attesa di verifica ai sensi della vigente normativa.

In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute dall’affidatario al personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento attiverà gli interventi sostitutivi prescritti dalla normativa vigente.

**Art.4**

**(Estensioni o riduzioni della convenzione)**

L’Amministrazione Comunale, per proprie esigenze di bilancio, organizzative o funzionali, può, a suo insindacabile giudizio, ridurre le prestazioni oggetto dell’affidamento con conseguente riduzione degli oneri convenzionali, senza che l’affidatario possa avanzare alcuna eccezione.

In tal caso l’ordine sarà impartito dal Responsabile del Servizio dell’Ente e sarà comunicato all’affidatario con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

In caso di riduzione, essendo il presente convenzionamento liquidabile ad ore, alla ditta affidataria saranno liquidate solo le ore effettivamente svolte.

In caso di estensione, la quantificazione degli aumenti avverrà applicando il costo orario indicato in sede di offerta economica rapportato alle ore di intervento ritenute necessarie.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l’affidatario per risolvere anticipatamente la convenzione.

**Art.5**

**(Obblighi ed oneri a carico della ditta aggiudicataria)**

La ditta affidataria si impegna:

- ad impiegare per l’espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell’attività. L’elenco degli operatori deve essere comunicato all’Amministrazione Comunale e contenente tutte le informazioni possibili a definire la posizione e la professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, documento d’identità, ecc.). L’aggiudicatario si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati. Tale elenco con relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per la sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità o a seguito dell’allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro, previa in tal caso l’immediata comunicazione a mezzo fax, ogni qualvolta si verificano variazioni, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale che sarà applicata dall’Amministrazione a suo insindacabile giudizio;

- a nominare un Responsabile dello svolgimento delle attività, comunicandone immediatamente la sostituzione per ragioni operative;

- a rispettare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normative, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio;

- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, nonché a sostenere tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica per garantire, in ossequio al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose;

- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell’Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;

Sono pertanto a completo carico della ditta aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale:

- tutte le spese e gli oneri attinenti all’osservazione scrupolosa delle norme igienico-sanitarie ed in particolare delle disposizioni normative, nazionali e regionali, vigenti a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19;

- tutte le spese e gli oneri attinenti all’assunzione, la formazione anche in materia di sicurezza e amministrazione del personale necessario al servizio, compresa la fornitura di divise, tessere di riconoscimento e distintivi;

- l’osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavori in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;

- tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall’esecuzione della convenzione, anche se di natura accessoria all’oggetto principale dell’appalto.

**Art.6**

**(Modifiche dell’impianto)**

Non potranno essere apportate innovazioni e modifiche allo stato del terreno e dell’impianto oggetto del presente affidamento, senza specifica autorizzazione formale del Comune.

Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell’impianto, l’aggiudicatario dovrà acquisirle a sua cura e spese.

Ogni opera o impianto, stabilmente costruito o infisso al suolo e realizzato senza la preventiva autorizzazione ai sensi del presente articolo, resterà al termine del rapporto acquisito alla proprietà comunale senza compenso alcuno per l’appaltatore. È fatta salva la facoltà del Comune di disporre l’immediata demolizione a spese e cura dell’aggiudicatario.

**Art.7**

**(Oneri a carico del Comune)**

Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche all’impianto.

Per manutenzioni straordinarie s’intendono tutte quelle che non sono contenute nell’elenco delle ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all’uso; altresì, sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.

Il Comune provvede a mantenere a norma tutte le strutture e l’impianto sportivo oggetto del servizio, in base alla normativa vigente e nei termini di legge in vigore.

L’aggiudicatario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti alle strutture e l’impianto sportivo, che l’Amministrazione Comunale intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. Qualora peraltro dall’esecuzione dei lavori medesimi consegua forzatamente una sospensione totale della gestione per un periodo superiore a giorni 30 (trenta) potrà essere concordato tra le parti un recupero del periodo di inattività.

I tempi di intervento devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all’adeguamento, sicurezza ed alla igienicità dell’impianto e degli edifici che impongano l’intervento immediato) con un anticipo di almeno 2 (due) mesi e concordati con la ditta appaltatrice nel rispetto della programmazione dell’attività del medesimo.

Sono inoltre, a carico del Comune, tutte le spese relative alle utenze: fornitura idrica; fornitura di energia elettrica e fornitura di gas.

**Art.8**

**(Disposizioni in materia di sicurezza)**

La ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. e nel Documento di Valutazione dei Rischi del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata. L’aggiudicatario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, dotando il personale di indumenti idonei e dei dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.

Al momento della stipula della convenzione, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art.4, comma 4, del D. Lgs. soprarichiamato ed a presentare il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori.

**Art.9**

**(Copertura assicurativa)**

L’affidatario è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune di Sant’Egidio alla Vibrata ed a terzi in relazione all’espletamento del servizio o a cause connesse allo svolgimento del servizio di gestione, manutenzione e custodia del campo sportivo sito in località Paolantonio.

L’affidatario è pertanto obbligato a stipulare presso una primaria Compagnia, specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) nella quale venga esplicitamente precisato che il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata debbano essere considerati “terzi” a tutti gli effetti, per l’intera durata della convenzione e a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di cui al presente capitolato, anche prodotti per colpa grave, con un massimale unico per sinistro non inferiore a euro 500.000,00.

L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell’affidatario durante l’esecuzione del servizio. A tale riguardo deve essere stipulata una polizza R.C.O. con un massimale per sinistro non inferiore ad euro 500.000,00 per persona.

In alternativa alla stipula della polizza di cui al comma precedente, l’affidatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le caratteristiche uguali o superiori a quelle indicate per la polizza specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione Comunale precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

Copia della polizza specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale prima della stipula della convenzione e comunque prima dell’inizio del servizio, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza

stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della convenzione.

La stipula della polizza sopracitata non solleva in ogni caso l’affidatario da ulteriori e maggiori responsabilità che dovessero derivare dal servizio.

Il servizio non può iniziare se l’affidatario non ha provveduto a stipulare la polizza di cui sopra: ove l’affidatario abbia comunque iniziato l’esecuzione del servizio e non dimostri, entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dall’Amministrazione Comunale di avere ottemperato a quanto previsto nel presente articolo, stipulando una polizza con data di decorrenza non successiva al primo giorno di esecuzione del servizio, l’affidatario incorrerà nell’automatico scioglimento della convenzione.

# Art.10

# (Personale)

L’appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza previdenza e disciplina infortunistica, tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e delle malattie professionali assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

# A seguito dell’emergenza epidemiologica Covid19 si richiede all’appaltatore il rispetto delle disposizioni normative, nazionali e regionali, vigenti, nonché la definizione di un protocollo di sicurezza anticontagioCovid 19 per la gestione del servizio in oggetto, con oneri a totale carico dell’aggiudicatario, che dovrà essere allegato al contratto.

L’aggiudicatario è obbligato, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, qualora ne abbia, nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti da ogni C.C.N.L. applicabile, alla data di stipula della convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento del servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Eventuali risarcimenti nei confronti dei lavoratori dipendenti derivanti da inadempienza al C.C.N.L. e/o da infortuni rimangono a carico della ditta affidataria. La stessa è obbligata a comunicare al Comune di Sant’Egidio alla Vibrata entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione i nominativi e la relativa documentazione del personale che si intende assumere per l’espletamento del servizio.

L’appaltatore ha l’obbligo di assicurare sempre un regolare funzionamento di tutti i servizi, tenendo costantemente adibito ad essi personale idoneo per numero e qualifica; deve garantire l’effettuazione del servizio indipendente da ferie, malattia, infortuni o altro. A questo proposito, qualora la carenza o l’indisponibilità temporanea di personale non permettano il normale espletamento dei servizi, deve essere cura dell’appaltatore provvedere immediatamente con altro personale dipendente o assunto a termine, senza alcun onere per l’Amministrazione aggiudicatrice. Il personale dovrà essere fornito di cartellino nominale di riconoscimento.

**Art.11**

**(Controllo dello svolgimento del servizio da parte dell’Amministrazione Comunale)**

L’Amministrazione si riserva di effettuare, ogni altra volta ritenga necessario e senza dover alcun preavviso all’appaltatore, azioni di verifica e controllo, attraverso il responsabile del servizio del Comune.

La ditta aggiudicataria è tenuta a depositare all’Amministrazione Comunale copia dei registri relativi all’accesso quotidiano ai servizi ed agli utilizzi.

**Art.12**

**(Controllo interno della qualità)**

Richiamato quanto descritto all’articolo precedente, resta inteso che l’affidatario ha il dovere di attuare sistemi di autocontrollo sul servizio svolto. Il controllo di qualità del servizio deve essere eseguito da parte dell’affidatario, attraverso il Responsabile appositamente individuato, almeno 1 volta ogni quattro mesi. Al termine dell’ispezione, l’affidatario dovrà fare pervenire all’ufficio Comunale i report di rilevazione compilati. La ditta aggiudicataria ha la responsabilità di provvedere a segnalare al responsabile comunale ogni problema sorto nell’espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi dell’attività prestata.

# Art.13

# (Responsabile dell’appalto)

All’atto dell’avvio dell’affidamento, la ditta aggiudicataria comunica all’Amministrazione aggiudicatrice il nominativo del Responsabile dell’appalto, referente unico per tutta la durata del contratto della totalità dei servizi da erogare. Tale figura dovrà avere competenze gestionali e organizzative e autonomia decisionale sulla gestione del servizio, assolverà a funzioni di interfaccia per tutti gli aspetti operativi dell’organizzazione del servizio sul territorio, della gestione quotidiana del personale, di partecipazione alle fasi di programmazione e di verifica del servizio.

Per poter garantire l’assolvimento del ruolo prescritto il responsabile dell’appalto dovrà essere reperibile telefonicamente durante lo svolgimento del servizio e comunque in tutto l’arco orario di apertura dell’impianto. Il nominativo, la sede operativa e il numero telefonico di reperibilità dovranno essere comunicati all’Ufficio comunale competente almeno cinque giorni prima dell’inizio del servizio. Tutte le comunicazioni circa l’ordinaria gestione interverranno tra detto referente e la stazione appaltante.

**Art.14**

**(Decadenza)**

L’affidatario incorre nella decadenza della convenzione, quando, pur avendo dato corso all’esecuzione del servizio, risulti evidente che lo stesso non è nelle condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dalla convenzione.

Costituisce altresì causa automatica di decadenza dal convenzionamento:

- la mancata stipula, in data antecedente il primo giorno di inizio del servizio, della polizza assicurativa;

- la mancata consegna della polizza e relativa quietanza;

- la mancata costituzione della garanzia definitiva.

La convenzione è risolta di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quando l’appaltatore sia sottoposto a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento. In caso di trasformazione la stessa dovrà essere tempestivamente autorizzata.

**Art.15**

**(Risoluzione della convenzione)**

Il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata si riserva la facoltà di risolvere la convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del Codice Civile, a tutto rischio e danno della ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:

- reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;

- sia intervenuto a carico della ditta aggiudicataria stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;

- gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità dei lavori nonché il rapporto di fiducia tra appaltante ed appaltatore;

- cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio appaltato;

- grave negligenza o frode della ditta. In particolare la ditta sarà considerata gravemente negligente qualora cumuli, nel corso della durata della convenzione, richiami formalmente contestati e conclusesi con avvenuta applicazione della penale, che si verificano più di 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;

- ritardo ingiustificato nell’esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l’ente appaltante vuole ottenere con il presente appalto;

- mancata presentazione della cauzione definitiva o polizza assicurativa, nonché del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ovvero entro i termini fissati dall’Amministrazione;

- qualora una delle autorizzazioni o iscrizioni ad albi obbligatori o altre abilitazioni all’esercizio delle specifiche attività risultino scadute, sospese, o invalide;

- per l’impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;

L’Amministrazione Comunale potrà altresì procedere alla risoluzione della convenzione in tutti i casi previsti dal Codice Civile.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del comune in forma di lettera trasmessa con posta certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nei casi sopra elencati la ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall’Amministrazione Comunale salvo il diritto della stessa al risarcimento di tutti i conseguenti danni ai sensi dell’art.1382 del Codice Civile.

A seguito della risoluzione della convenzione l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare il servizio all’impresa concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il diritto al risarcimento, per la Stazioneappaltante, di tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento.

**Art.16**

**(Risoluzione per inadempimento)**

A fronte di gravi inadempimenti alle obbligazioni di convenzione da parte della ditta aggiudicataria, tali da compromettere la buona riuscita del servizio, l’Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo permettono, di diffida ad adempiere, attribuendo alla stessa un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della diffida, per l’attuazione dell’adempimento. Trascorso detto termine la convenzione si intende risolta di diritto.

La risoluzione della convenzione è comunicata dall’Amministrazione Comunale alla ditta aggiudicataria mediante posta certificata e comporta tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione dell’affidatario stesso, dovendo comunque quest’ultimo concordare le modalità organizzative di subentro col nuovo soggetto gestore delle attività.

**Art.17**

**(Recesso unilaterale dell’Amministrazione Comunale)**

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, ai sensi dell’art.1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per:

- motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario;

- qualora intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato;

- reiterati inadempimenti della ditta aggiudicataria, anche se non gravi;

- per giusta causa. (Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: l’insolvenza o il grave dissesto economico e finanziario della ditta aggiudicataria risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta);

- in caso di ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la convenzione.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta certificata.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente alla prestazione già eseguite dalla ditta aggiudicataria al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione Comunale purché il servizio sia stato eseguito correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni convenzionali.

L’affidatario ha diritto al pagamento di quanto sopra, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671 Codice Civile.

**Art.18**

**(Sospensione contratto per cause di forza maggiore)**

Per qualsiasi sospensione del contratto per cause di forza maggiore (epidemie, terremoti, alluvioni, etc.), previa redazione di apposito verbale, verrà riconosciuto alla ditta appaltatrice il 25% dell’importo mensile dovuto.

# Art.19

# (Controversie contrattuali)

Tutte le controversie inerenti all’esecuzione del servizio in oggetto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Teramo.

# Art.20

# (Tutela dei dati personali)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/67 la ditta appaltatrice è designata quale responsabile del trattamento dei dati personali, che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti al presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.

La ditta aggiudicataria dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/67 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.

La ditta aggiudicataria assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi.

L’Amministrazione e l’aggiudicatario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

**Art.21**

**(Disposizioni generali e finali)**

Per quanto non regolamentato dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.

Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che l’aggiudicatario ed a terzi potessero derivare dal presente capitolato.

Il contratto verrà registrato solo in caso d’uso e le relative spese saranno a carico dell’aggiudicatario.